

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 24 (1954-1955)
Heft: 3

Artikel: Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia
Autor: Bivetti, R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-20603>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia

R. Bivetti

RAGGUAGLIO

E' noto che nell'anno 960 il vescovo di Coira aveva ottenuto nella Rezia dall'imperatore Ottone I. oltre alla giurisdizione spirituale, anche il dominio temporale. A lui erano devoluti i giudici criminali ed il diritto di decidere vertenze civili della Valle. A tale scopo il vescovo si recava ogni anno due volte, a S. Giovanni ed a S. Michele, a Vicosoprano. Quando il vescovo non poteva intervenire personalmente, fissava un suo rappresentante, un podestà.

La Bregaglia cercò di restringere sempre più i diritti del vescovo e ottenerne il diritto di proporre tre uomini fra i quali il vescovo dovesse scegliere il podestà. In seguito alla risoluzione presa a Zernez dai delegati della Lega Caddea l'anno 1367, il vescovo fu poi spogliato dal diritto di ingerirsi nelle nomine dei giudici secolari. I Bregagliotti eleggevano il loro podestà liberamente nell'assemblea convocata ogni anno al primo di gennaio a Vicosoprano. Per evitare certi inconvenienti che si ripetevano in occasione dell'assemblea elettorale, il 6 febbraio 1496 si stabilì che in avvenire ciascuno dei due Comuni — Sotto e Sopraporta — dovevano fissare otto uomini leali e probi ed un notaio che sostituissero l'assemblea e eleggessero il podestà. Il giorno dell'Epifania (6 gennaio) poi i due Comuni eleggevano il ministrale e nove idonei, ai quali stava di scegliere nove giurati in criminale e dodici in civile.

I giurati giudicavano e sentenziavano in base agli Statuti criminali o civili, dei quali segue copia. Lo statuto criminale data del 2 novembre 1597, quello civile dell'8 gennaio 1587. Essi restarono in vigore, quasi immutati, sino all'anno 1851. In allora il Comune Grande o l'alta Giurisdizione di Bregaglia divenne il Circolo di Bregaglia. L'ultimo podestà fu Ulrico Prevosti, il primo presidente di Circolo il benemerito landamma Giovanni Maurizio, l'autore della *Stria*.

STATUTO CRIMINALE

Capitolo I.

Statuito è che ogni anno senza alcuna Banita il primo giorno di Genaro si devono congregare li Comuni e ciascun Comune cernerà otto Huomini di più sufficienti per il giuramento li quali vadino al luoco secondo l'antica usanza a cernere un podestà il quale governi tutta la Valle alli quali insieme con il Degano quell'giorno, solo deve il Sig. Podestà dar le spese cioè L. 6. per ogni eletto e non più, il detto Sig. Podestà con 18 dico disdotto Giurati deve tener giusticia in Criminale e decretar alle parti litiganti che possino pigliar in lor Consiglio duoi giurati solamente con il loro amosadore salvo per causa di maleficio si possino provvedere d'un avvocato volendo, ma non volendo resta in libertà, dell'honorata Drittura di dargella.

Santa Prefazione per il Giuramento. Essendo antica e ancora laudabile usanza di dare il Giuramento al nuovo creato Magistrato il pubblico e

solenne giuramento che è un'acione Religiosa, con la quale si invoca Iddio in Verità, giustizia, giudizio premettendo di voler fedelmente, giustamente fare il loro officio, osservare le leggi e i statuti, secondo la volontà di Dio, e levando le mani in alto verso il Cielo, con tre dita distese si piglia giuramento in Testimonio la Santissima Trinità Iddio, Padre, Figliolo e Spirito Santo, promettendo di voler giustamente e fedelmente, osservare, e non osservando che dal istesso Vero Iddio che è nelli Alti Cieli, sarà punito. Onde si legge in Josafat Pio Rè di Giuda che havendo egli costituito giudici nel Paese e per tutte le città, li esortò di fare fedelmente il loro officio, con queste parole: ricordatevi ciò che voi fate, perciocchè voi non tenete la giustizia, per un Huomo, ma per il Signore, sopra di voi nelli affari della giustizia, sia dunque lo spavento del Signore sopra di voi, prendete guardia al vostro dovere e mettetelo ad effetto, perciocchè appo il Signore Iddio vostro non vi è alcuna iniquità, nè riguardo persone, ne prendimento di presenti.

II.

Che subito sarà eletto il Sig. Podestà deve giurare osservare come segue: Primo che sia dato ogni onore e gloria a solo Iddio. Secondo che sia soccorso orfani e Vedove e altre persone bisognose. Terzo che l'utilità e grandezza della Valle sia difesa e mantenuta, castigando e estirpando li incomodi e tutti quelli che contro essa qualche cosa machinassero. Quarto castigare li maligni e scelerati. Quinto udire le parti e se li giurati fossero eguali e pari in sentenza, secondare a quella parte li parerà giusta. Sesto osservare i statuti e antichi veri ordini. Settimo che non si metta il sigillo ad alcuna scrittura senza consiglio della Drittura; il predetto giuramento deve esser dato dal Podestà dell'anno passato.

Caso però fosse confermato, tale giuramento li deve essere dato da un Huomo a nome di tutta la Valle; item li giurati del Criminale devono giurare con tre dita distese di essere obbedienti al Sig. Podestà di procurare le ragioni e la grandezza della Valle, dar ajuto e favore a orfani e vedove e persone bisognose che non siano maltrattate, punir li maligni e scelerati, osservare li statuti, non manifestar li secreti se non quando farà bisogno, di sentenziare secondo pianto e risposta e in ogni altra occasione di giudicare e sentenziare giustamente.

III.

Che si devono fare e osservare le seguenti feste cioè il giorno dell'Incarnatione, Natale, Circoncisione, Epifania, l'Affezione del Nostro Signor Jesu Christo, sotto pena di L. 25. E l'oste del Creminale deve sborsare L. 5. Ciascuna persona, e li cavallanti terrieri siano tenuto a far dette feste conducendo la lor propria roba e mercancia; ma de mercanti forestieri che siano liberi e senza pena mostrando però lettera di fretta, altrimenti siano tenuti di farle alle cavallanti forestieri e conduttieri si concede libero transito potendo li nostri darli aiuto e far qual si voglia servitù senza pena, item che di State in tempo di fortuna si possa collegare formento o vero

segale e simili roba però con licenza del Sig. Podestà Ministrale o vero Logotenente.

IV.

Che tutte le Comunanze che si fanno nella nostra Valle tanto in eleggere Governatori della Valle, tanto in altri casi si facino sempre per il Giuramento, e il Sig. Podestà Ministrale o luoghi tenenti devono avvisare il popolo a considerare l'honore e utilità delli Comuni e consigliare per il Giuramento come se fosse una sentenza, non considerando le lor proprie utilità ma sopra tutto l'honore e utilità del suo Comune.

V.

Che li giurati non parenti quali sententiar posino non devono manifestare alcun secreto del Dritto sotto pena di perdere l'ufficio, fede e giuramento e pagar alli Comuni L. 200. senza gratia e li giurati parenti quali manifestassero alcun secreto overo altre persone quale per le fenestre o tetti cercassero di ascoltare tali siano crodati alli Comuni L. 100. senza gratia e più oltre essere castigati in laude del Dritto.

VI.

Statuito è che in quel giorno quando li giurati giurano che il Sig. Podestà deve diligentemente investigare se alcuno avesse contrafatto alli presenti statuti, item è statuito che nessun persona ne maschio ne femmina non sollicita andar attorno per alcuna persona acciocchè sia eletta in alcun officio e se si potesse provare con duoi testimoni sufficienti che tal persona non deve esser adoperata per tre anni in alcun negozio della nostra Comunità e questo s'intende ancora de Diete e li trasgressori siano crodati alli Comuni R. 50.

VII.

Se alcuno haverà imprestato o fatto spesa per un altro o si havesse adoperato in qual si voglia modo per far cernere quel tale in officio o dietta, all' hora quel tale sia crodato alli Comuni L. 100. e per un anno privato di ogni honore e li mangitori e bevitori in simili casi siano crodati in L. 100. senza gratia.

VIII.

Che subito saranno cernuti li Sig. Podestà Ministrali e li giurati si devono consigliare e consigliare se si fosse contrafatto e per lor giuramento manifestare e castigare talli trasgressori.

IX.

Che tutte le banite devono essere dichiarate a ciascuno per il giuramento come se fosse una sentenza.

X.

Che nissun deve dar voce nelli nostri Comuni se non passa anni 18/ ne ancora sorpassati in vecchiezza.

XI.

Che in Criminale si deve tener Dritto tutto l'anno salvo le feste antescritte cioè per il Sig. Podestà 18 giurati con duoi Degani. item quando si giudica sopra sangue si devono cernere duoi terzi come assistenti al Sig. Podestà quali seder devono alla sua sinistra.

XII.

Che ogni persona tanto maschio quanto femmina devono andare a predica sotto pena di L. 25. ut supra e li predicatori di ogni terra insieme con li giurati del Creminale di quel luoco devono haver avvertenza di notar li contrafacenti e poi manifestare al Sig. Podestà e Drittura Creminale.

XIII.

Li bestemmiatori contra Iddio Padre, Filiuolo e Spirito Santo e contro la Vergina Maria Madre del nostro Signor Jesu Christo siano crodati in L. 100. e più oltre in laude del dritto e li predicatori di ogni Terra insieme con li giurati siano tenuti come sopra.

XIV.

Che nissuna persona di che grado sia deve ballare ne far saltare di alcun tempo, eccetto che nel tempo di nozze si concede di balare con modestia. Finalmente che nissuna persona deve andare attorno ne di giorno ne di notte in maschera o Bigolda sotto pena di L. 100. e li reportatori pagati come sopra.

XV.

Che nissun deve giocare salvo per vino o per un pasto e se più giocassero tali siano castigati in laude del Dritto e più crodati in L. 10. e li reportatori come sopra.

XVI.

L'oste del Criminale sia tenuto a scodere tutte le falle e spese e pagar li reportatori come sopra e in conclusione renderli conto alli Comuni e se una Comunità douesse cosa alcuna, l'altra si possa scodere l'intiera falla.

XVII.

Che cugini primi e parenti in simili grado non possono sententiarne ne intervenire in pigliare indicio e questo quantunque le parti si fidassero.

XVIII.

Li Sig. Podestà o loro logotenenti possino intervenire in qualunque sentenza e ancora domandar attorno in consiglio in luoco delli amossadori non essendo parenti come sopra ma li Sig. Podestà o Logotenenti. Non possino intervenire in sentenza privata, ma che sia lecito alli giurati del Civile a ritirarse e formar sentenza.

IXX.

Che in Criminale e Civile deve esser dati bistand a spesa di quelli che lo dimandono, e similmente amossadori fuor del Dritto ordinario.

XX.

Che nissuno possa far banire tutto il Dritto, ma sia in possanza del Dritto secondo il merito della causa.

XXI.

Che li giurati baniti devono obedire al luoco del Sig. Podestà alle hore dieci sotto pena di L. 10. crodate alle Comunità e il Sig. Podestà il doppio, le quali devono esser scosse del oste Criminale senza gratia.

XXII.

Se alcuno sarà cernuto di andare in dietta o vero altro negozio del Comune tale deve andare a sua spesa e far secondo le Commissione data della nostra Comunità liberamente e giustamente e se alcuno contrafacesse deve esser privato di fede e giuramento e più non deve esser adoperato in vita sua, similmente se alcuno fosse adoperato qui nella nostra Valle tale deve spedire tutto quello li sarà comandato e abbia solamente le spese.

XXIII.

Se alcuno figlio o figlia battessero Padre o Madre tali si possino privare della mità della loro heredità e in più essere severamente castigati secondo il merito della causa e dare alli Comuni L. 200. e se li biastemassero siano crodati L. 100. senza gratia, se venendo a noticia che padri e madri vengono maltrattati, è ordinato che il Dritto Criminale deve investigare in che modo vengono trattati i vecchi, per tanto si deve severamente castigare li trasgressori ad esempio d'altri.

XXIV.

Se alcun padre o madre havesse più figliuoli o figliole tenendo casa con loro e dopo la morte di esse padre e madre nascesse qualche differenza cioè fra quelli e altri che facessero separatione, tal deferenza deve esser definita per duoi huomini suficienti e scielti de più prossimi delle parti, e se essi doi non si accordassero tali habbino possanza di leggere il terzo harbitro con loro, e tutto quello che da essi sarà arbitrato, deve essere fermo e valido, e se comparessimo avanti al Dritto che il Dritto non sia tenuto tenere a loro ragione. item tali arbitri devono confidare la facoltà de essi Padre e Madri, quanto li deportamenti de figlioli tenendo casa con loro fin alla fine della lor vita.

XXV.

Se alcuno figliolo o figliola si partisse di casa di lor Padre e Madre, e in quel mezzo i genitori venissero in necessità o povertà allora tali figlioli

siano tenuti ad ajutare i loro vecchi per descretion del Dritto e li desubidienti siano citati e castigati come sopra.

XXVI.

Se alcun figlio o figlia stando in casa di loro Padre e Madre incorresse in qualche latrocinio, homicidio, giuoco, scortation o sigurtà, in simili casi i loro Padri e Madri non siano obbligati a niente simile s'intende da un fratello all'altro e da una sorella all'altra.

XXVII.

Se un figlio o figlia si maridasse senza consiglio di Padre o Madre sotto tempo di anni 20 della loro età tali Padri e Madri possino privarli della terza parte della loro roba, e quelli che sono senza Padri e Madri non devono maritarsi senza consiglio de lor più prossimi di sangue nella predetta età e pena.

XXVIII.

Che in terzo grado di parentado nissun deve maritarsi e essendo contratto matrimonio, tal sia nulla e li contraenti siano crodati ciascun di loro in L. 200. e più in laude del Dritto.

XXIX.

Nissun si deve mischiare con Cupula Carnale con sua Madre, figliola, nora, cognata, socera, madregna, figliastra o cugina sotto pena della vita e di più essere castigata per il Dritto. il simile se alcuno svergognasse alcuno del suo sangue toccando in terzo grado, tal deve esser punito della Drittura Criminale.

XXX.

Nissun si deve intromettere a far alcun matrimonio tra quelle che hanno Padre e Madre e altri honorevoli parenti e se alcuno contrafacesse sia crodato in R. 50 la mittà alli Comuni e la mittà alla contraparte e se farano maschi non devon essere adoperati per il spaccio di 3 anni nella nostra Valle, se sarà femmina deve esser castigata come sopra e più messa in catena pubblica.

XXXI.

Se un marito svergognasse una giovina di buona voce e fama, che tal maritato sia crodato alli Comuni R. 100. e per anni 5 privato di fede e giuramento, e tal giovina per sua pena sia messa in catena pubblica per tre hore, quale sia tenuto a tener la creatura per sei settimane essendoli pagati R. 6. per la pajola e non più, e se tal maritato o vedovo non havesse da pagare la suddetta suma sia anche esso messo in catena pubblica per tre hore e questo s'intende ancora delle fantesche che stanno in casa del maritato o vedovo essendo di buona voce e fama.

XXXII.

Se un maritato havesse commercio con una maritata di buona voce e fama che tal maritato sia crodato alli Comuni R. 150. e sia privato di fede e giuramento per anni 6 e più in laudo del Dritto e la roba di tal Donna avendo figlioli deve restar ai figlioli però che il marito ne resta usufruttuario in vita sua e che essa sia messa in catena per tre hore e pagare tutte le spese del Dritto e non più.

XXXIII.

Ancora se un giovine svergognasse una giovine di buona voce e fama tal dev essere crodato R. 50. alli Comuni e star in torre un giorno e una notte e la giovina sia castigata R. 25 e posta in catena pubblica per tre hore e habbia R. 6 come sopra.

XXXIV.

Che sia creato in casi matrimoniali ogni anno un giudice cioè un anno sopra Porta e un anno sotto Porta con tre giurati per ciascun comune quali devono esser eletti per li Giurati Criminali il primo giorno quando si congregano a pigliar il Giuramento e devono amministrare ragione dove è la differenza, e solito è che le Bachete sedono a Vicosoprano, Bondo, Soglio e Casaccia, li quali Giudici devono havere L. 7. per loro spese e non più. item tali Giudici devono havere piena possanza di procedere con loro e sentenziare in tutti i casi salvo nel sangue, torture e simili casi riservati al Podesta e suoi Giurati.

XXXV.

Che nissun matrimonio sia valido se non è chiaramente retificato e provato per doi homini o tre donne sufficienti per il giuramento.

XXXVI.

Qualunque persona quale volle contraher matrimonio sia tenuto far fare la Benedizione, o vero parole di presente da un predicante sotto pena di L. 100. intendendo che sotto la medesima pena nissuna s'intrometta a far tali Benedizioni e che li predicatori siano tenuti a richiesta delli contraenti a far le Benedizioni in chiesa.

XXXVII.

Che la Drittura Criminale possa aprire appellatione ma non sopra giuramento per li parti litiganti fatto.

XXXVIII.

Se alcuno havesse figli o figlie non legittimi e volendo a tali bastardi o bastarde provvedere con testamento che possa ordinare alli detti fin alla quinta parte di quello può reditare un legittimo cioè da cinquecento cento e possi ordinare manco e non più, e accadendo che non provvedessimo che

abbino la quinta parte come sopra di tutta la lor roba, e se inanzi questo statuto fosse provveduto e ordinato, quello deve essere fermo e valido, e se tali bastardi o bastarde mancassero senza heredità devono quelli beni ordinati come sopra ritornare alla linea donde ne sono discesi. item tali bastardi o bastarde possino hereditare le loro madri.

XXXIX.

In una parentela si deve hereditare sino in terzo grado, ciascun per la sua ratta parte, ritornando li bene donde ne sono venuti. item passando il terzo grado che il più prossimo di sangue possa hereditare.

XL.

Che ciascun huomo possa per testamento lasciare L. 50. e la donna L. 25. a chi vorranno fuori della heredità.

XLI.

Se veruna femmina parlasse contro l'honore di veruna persona e non potesse provare, deve esser condannata per le spese e castigata per il Diritto.

XLII.

Nissuno deve parlare alcune parole contro l'honore e fama di alcuna persona e se alcuno controfacessero e non podesse provare, tal sia crodato in L. 50. a quella parte contro la quale si ha sparato.

XLIII.

Ancora se alcuna persona parlasse contro l'honore e fama di veruno e che questo prova volesse e non potesse, tal sia privato di fede e giuramento e dare alla parte ingiurata L. 20. non sminuindo alli sopra scritti Statuti e se si pentissero e non volessero provare al'hora deve pagare le spese e dar alla parte ingiurata L. 20. e più esser castigato per il Diritto.

XLIV.

Se alcuna persona facesse mentire un'altra indebitamente che sia crodato alla parte ingiurata L. 20. senza gratia e habbia parola passati li tre giorni menar via li pegni.

XLV.

Nissuno debbia cominciare rumore ne questione con parole disoneste contro l'honor e fama di alcuno, ne facendo mentire quando contrafacesse tali deve pagar tutte le spese e inoltre esser castigato per il Diritto, e dare alli Comuni R. 10. scodendoli come sopra.

XLVI.

Se alcuno fra loro si battessero nissuno deve pigliar parte sotto pena di R. 20. già crodati alli Comuni, e più oltre esser castigati per il Dritto.